

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 del 19/04/2021**

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2021 DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2021 il giorno diciannove del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X ZOTTI FABIO	Sindaco
X PANADA ANTONIETTA	Consigliere
X MARCHESINI ISABELLA	Consigliere
X RIZZI FEDERICA	Consigliere
COLOMBI FABRIZIO	Consigliere
X RADICI DIEGO	Consigliere
X BONOMETTI MARIUCCIA	Consigliere
X NICCOLI JACOPO	Consigliere
X TIRABOSCHI ALBERTO	Consigliere
BOTTERI EMANUELE	Consigliere
X LOMBARDI JESSICA	Consigliere
X LAURO TIZIANA	Consigliere
X PEDERZOLI ALEX	Consigliere
X TOFANELLI LUCA	Consigliere
X BODEI MANUEL	Consigliere

Totale presenti: 13

Totale assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale Avv. Federica Rizzi, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



Deliberazione n. 10 del 19/04/2021

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2021 DELL'ALIQUTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove è disposto che:« Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, ... e, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente »;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio comunale in data 16/04/2020, prot. n. 6987, che detta i criteri e le linee guida per le modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica, in attuazione del sopra richiamato art. 73 del D.L. n. 18 del 2020;

RICHIAMATO il D.L. 14/01/2021, n. 2: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021." con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sanitaria;

DÀ ATTO CHE il Consiglio Comunale si riunisce in modalità telematiche in osservanza delle norme emanate per il contenimento del diffondersi del contagio da COVID-19. Il Segretario Comunale accerta le presenze tramite appello nominale, effettuato tramite audio, e tramite visualizzazione dei partecipanti, tramite video. Per la votazione, verifica ulteriormente, all'inizio della espressione del voto, la presenza dei votanti;

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco, Dott. Fabio Zotti, riportata nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta consiliare.

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante la facoltà di istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove si dispone che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RILEVATO che:



- il 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il 1° comma dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

CONSIDERATO che il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 all'articolo 30, comma 4, ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri costituzionali di progressività che informano il sistema stesso:

- ✓ il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, rispettando il principio della progressività;
- ✓ la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF che il Comune può stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 360/1998 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta; superata la soglia di esenzione, l'addizionale si applica al reddito complessivo;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998, l'aliquota massima dell'addizionale comunale all'IRPEF è lo 0,8%;

VISTE le deliberazioni consiliari:

- n. 12 del 7 marzo 2006 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF;
- n. 12 del 9 marzo 2007 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- n. 16 del 31 marzo 2008 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- n. 74 del 19 dicembre 2008 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- n. 2 del 16 febbraio 2011 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- n. 37 del 23 luglio 2014 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- n. 34 del 1 giugno 2015 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- n. 87 del 16 dicembre 2015 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- n. 67 del 19 dicembre 2016 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- n. 56 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- n. 48 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;



- n. 54 del 30 dicembre 2019 con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

RILEVATO che:

- con deliberazione consiliare n. 37 del 23 luglio 2014 è stata confermata per il 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;
- con deliberazione consiliare n. 34 del 1 giugno 2015 è stata ridotta per il 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,70% allo 0,65%;
- con deliberazione consiliare n. 87 del 16 dicembre 2015 è stata ridotta per il 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,65% allo 0,60%;
- con deliberazione consiliare n. 67 del 19 dicembre 2016 è stata ridotta per il 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,60% allo 0,55%;
- con deliberazione consiliare n. 56 del 21 dicembre 2017 è stata ridotta per il 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,55% allo 0,50%;
- con deliberazione consiliare n. 48 del 21 dicembre 2018 è stata ridotta per il 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,50% allo 0,45%;
- con deliberazione consiliare n. 54 del 30 dicembre 2019 è stata ridotta per il 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,45% allo 0,40%;

TENUTO CONTO che, pur nella consapevolezza della persistente difficile fase economica che stanno vivendo le famiglie italiane al fine di garantire sia l'equilibrio di bilancio che il finanziamento dell'erogazione dei servizi fondamentali ai cittadini, si ritiene di confermare, per l'anno 2021, sia l'aliquota unica dello **0,40%** dell'addizionale Comunale all'IRPEF, che la **soglia di esenzione dall'imposizione per i redditi pari od inferiori ad €. 10.000,00**, di cui al D.lgs. n. 360/1998;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la delibera consiliare di modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che la pubblicazione sul sito avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera stessa afferisce;

VISTO il regolamento attuativo dell'addizionale comunale all'IRPEF, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 54 del 30 dicembre 2019;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale - Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi tributari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale - Mazzano, Nuvolera e Nuvolento servizi economico-finanziari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO:

- ✓ Lo statuto comunale;



- ✓ Il regolamento di contabilità;
- ✓ Il regolamento generale sulle entrate comunali;

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. *DI CONFERMARE* per l'anno d'imposta 2021, l'aliquota unica di compartecipazione all'imposta sulle reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nella misura dello 0,40%;
2. *DI CONFERMARE* anche per l'anno 2021 il limite di esenzione dall'imposizione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPFE) per i redditi pari od inferiori ad Euro 10.000,00, ai sensi del D.Lgs. 360/1998.
3. *DI DARE ATTO CHE*, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e del 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al punto 1), pari allo **0,40%**, entra in vigore dal 1° gennaio 2021.
4. *DI DARE ATTO* che il Responsabile dell'Ufficio Unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - Servizi Tributarî, rag. Claudio Ferrari, è responsabile del procedimento e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
5. *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto - sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto - sezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo - politico";
6. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere all'applicazione del suddetto tributo ed al fine di fornire con sollecitudine i necessari riferimenti in ordine all'aliquota da applicarsi e soglie di esenzione, per l'annualità fiscale in corso;

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti;



DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Federica Rizzi
Inforcert spa

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro
Inforcert spa

